



## **Titolo**

TESSERAMENTO – CALCIATORE – UTILIZZAZIONE CALCIATORE IN POSIZIONE IRREGOLARE – SANZIONI PENALIZZAZIONE DI PUNTI IN CLASSIFICA – SOCIETÀ – PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA PER CIASCUNO INCONTRO - AMMENDA DI EURO 100,00

## **Descrizione**

In caso di partecipazione a gare ufficiali o l'utilizzazione in queste di calciatori non legittimati - perché non tesserati, tesserati per altra squadra, squalificati, privi dell'età prescritta o per altra causa - quanto alla concreta determinazione della misura della sanzione, la società che faccia partecipare ad una gara un calciatore privo dei titoli e dei requisiti necessari incorre nella sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, oltre che nell'ammenda di euro 100,00, per ciascun incontro. (C.F.A., Sez. I, n. 7/2022-2023). Tale principio trova un significativo riscontro sul piano codicistico nella previsione dell'art. 11, comma 2, in cui l'utilizzazione di un calciatore non legittimato (sia pure per la particolare ragione di avere avuto il tesseramento revocato per irregolarità imputabile alla stessa società) è sanzionata con la penalizzazione di 1 punto in classifica per ciascuna gara cui abbia partecipato il giocatore.

## **Stagione Sportiva**

2022-2023

## **Numero**

n. 67/CFA/2022-2023/H

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Castiglia

## **Riferimenti normativi**

art. 11, comma 2, CGS;

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0067 CFA del 10 febbraio 2023 (Procuratore Federale Interregionale)**